COMUNE DI VERGIATE

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO TRIBUTARIO

Approvato con Deliberazione consiliare n. 50 del 23/09/2010

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

ART. 5 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

ART.6 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURA INTERNA

ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 8 – SEDUTE

ART. 9 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART.10 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART.11 – TERMINI

ART.12 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART 13 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART.14 – NORMA TRANSITORIA

TITOLO I – ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Comune di Vergiate in conformità a quanto disposto dall' articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce, anche quale organo consultivo della Giunta Municipale, il Consiglio Tributario.
Esso coadiuva gli Uffici Finanziari del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine di combattere le evasioni fiscali.

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.
Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.
Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

Il consiglio Tributario è composto da 7 membri (n. 4 di maggioranza e n. 3 di minoranza) eletti dal Consiglio Comunale sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo con votazione a schede segrete. Ciascun Consigliere potrà votare due candidati, dovrà essere comunque garantita la rappresentatività della minoranza consiliare , in caso di parità di voto verrà eletto il candidato più anziano di età.
Non saranno previste nomine di supplenti
Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 5, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri con votazione palese.
Un Consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 5 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:
a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
b) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.
c) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto.
2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:
- I parlamentari;
- I consiglieri regionali;
- I consiglieri provinciali e comunali;
- I funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali al cui distretto appartiene il Comune di Vergiate, nonché i dipendenti del Comune;
- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
- persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro.

ART. 6 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA

I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro ed anche in base ai suggerimenti della Giunta Municipale, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.
Le deliberazioni da trasmettere al Comune saranno, sempre prese dal Consiglio Tributario.
In considerazione della necessità di assicurare l'attuazione del disposto normativo senza alcun nuovo o maggiore onere a carico dell'Ente locale, ai componenti del Consiglio Tributario non è erogato compenso.

ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vice presidente.
Le funzioni del segretario sono esercitate da un impiegato del Comune appartenente all'Area Finanziaria designato dal Sindaco

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 8 – SEDUTE

Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.
Può, invece, presenziarvi senza voto deliberativo il Sindaco e l'Assessore al Bilancio.
Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ART. 9 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o dell'Assessore al Bilancio o di almeno un terzo dei membri in carica.
In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore.
Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.
La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti assegnati, in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

ART. 11 – TERMINI

Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di quaranta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono

inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

ART. 12 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza . L'inosservanza del 2° comma comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 13– MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale il quale può sentire il parere del Consiglio Tributario.

ART. 14 NORMA TRANSITORIA

In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per l'elezione di cui all'art.7, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale allo scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta